



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. [Corte giustizia UE, sez. IX, 14 febbraio 2019](#), inammissibile la domanda pregiudiziale del Cons. Stato in assenza di interesse transfrontaliero certo;
2. [Corte giustizia UE, sez. II, 7 febbraio 2019](#), sui criteri delle riduzioni stipendiali applicate ai magistrati spagnoli.

Corte costituzionale

3. [Corte costituzionale, 14 febbraio 2019, n. 18](#), censura il differimento dell'equilibrio di bilancio;
4. [Corte costituzionale, 8 febbraio 2019, n. 17](#), censura ma non sanziona la prassi governativa che comprime i tempi di discussione parlamentare.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

5. [Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2019, n. 1049](#), sulla revocazione per omesso rilievo d'ufficio della nullità del provvedimento;
6. [Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2019, n. 1006](#), deferisce alla Corte di giustizia UE della natura delle Federazioni sportive nazionali italiane;
7. [T.a.r. per la Calabria, sez. I, 7 febbraio 2019, n. 258](#), sull'obbligo di sopralluogo in sede di gara pubblica;
8. [T.a.r. per il Veneto, sez. II, 5 febbraio 2019, n. 159](#), rimette alla Corte cost. la l.r. Veneto sul conguaglio del costo di costruzione preteso dall'Amministrazione;
9. [T.a.r. per il Molise, sez. I, 31 gennaio 2019, n. 46](#), sul risarcimento del danno per perdita di "chance" lavorativa;

10. [T.a.r. per il Lazio, sez. III bis, 30 gennaio 2019, n. 1203](#), sui titoli valutabili nel giudizio di idoneità a professore universitario.

Consiglio di Stato – Pareri

11. [Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, 14 febbraio 2019, n. 445](#), sullo schema di Linee guida recanti: “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”.

Normativa ed altre novità di interesse

12. [DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14](#) recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
13. [LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12](#) conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»;
14. [TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135](#), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione».

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia UE ribadisce la irricevibilità della domanda pregiudiziale in mancanza di un interesse transfrontaliero certo.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione nona, sentenza 14 febbraio 2019, C – 710/17 – CCC – Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa contro Comune di Tarvisio](#)

La Corte di giustizia dichiara irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza del 30 ottobre 2017, n. 4982, in quanto tale domanda è diretta unicamente all'interpretazione della direttiva 2004/18 e non delle disposizioni e dei principi fondamentali del Trattato FUE. Di conseguenza, tale domanda non

menziona e non giustifica, neppure in via subordinata, l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di apposita News, a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

(2)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sui criteri delle riduzioni stipendiali applicate ai magistrati spagnoli in relazione al principio di indipendenza.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione seconda, sentenza 7 febbraio 2019, C – 49/18 – Carlos Escribano Vindel contro Ministerio de Justicia.](#)

La Corte di giustizia ha statuito che:

1) *L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell'ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore, siano generalmente più giovani e abbiano di norma una minore anzianità rispetto ai secondi.*

2) *L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che il principio dell'indipendenza dei giudici non osta all'applicazione al ricorrente nel procedimento principale di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell'ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato, senza riguardo alla natura delle funzioni esercitate, all'anzianità o all'importanza degli incarichi svolti, percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore rispetto ai secondi, purché il livello di retribuzione che, in applicazione della riduzione salariale oggetto del procedimento principale, il ricorrente nel procedimento principale percepisce sia adeguato all'importanza delle funzioni che egli esercita e garantisca, pertanto, la sua indipendenza di giudizio, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.*

Corte costituzionale

(3)

La Corte costituzionale censura il differimento delle misure di salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.

[Corte costituzionale, sentenza 14 febbraio 2019, n. 18 – Pres. Lattanzi, Red. Carosi](#)

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*», come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), *“in quanto la tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale, senza contare che il succedersi di norme che diluiscono nel tempo obbligazioni passive e risanamento sospingono inevitabilmente le scelte degli amministratori verso politiche di “corto respiro”, del tutto subordinate alle contingenti disponibilità di cassa”*.

(4)

La Corte costituzionale censura il Governo per la compressione dei tempi di discussione parlamentare sulla legge di bilancio 2019 ma dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da alcuni senatori.

[Corte costituzionale, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 17 – Pres. Lattanzi, Red. Cartabia](#)

Precisa la Corte che: *“non può fare a meno di rilevare che le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari sul disegno di legge di bilancio dello Stato per il 2019 hanno aggravato gli aspetti problematici della prassi dei maxi-emendamenti approvati con voto di fiducia; ma neppure può trascurare il fatto che i lavori sono avvenuti sotto la pressione del tempo dovuta alla lunga interlocuzione con le istituzioni europee, in applicazione di norme previste dal regolamento del Senato e senza che fosse stata del tutto preclusa una effettiva discussione nelle fasi precedenti su testi confluiti almeno in parte nella versione finale.*

In tali circostanze, non emerge un abuso del procedimento legislativo tale da determinare quelle violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari che assurgono a requisiti di ammissibilità nella situazione attuale. Ciò rende inammissibile il presente conflitto di attribuzione. Nondimeno, in altre situazioni una simile compressione della funzione costituzionale dei parlamentari potrebbe portare a esiti differenti”.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(5)

La III Sezione del Consiglio di Stato si pronuncia sulla revocazione per omesso rilievo d'ufficio della nullità del provvedimento.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 14 febbraio 2019, n. 1049 – Pres. Garofoli, Est. Nocelli](#)

Ha ricordato la Sezione che secondo il consolidato orientamento riaffermato, peraltro, anche dalla sentenza n. 1 del 10 gennaio 2013 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l'errore di fatto che consente di rimettere in discussione il *decisum* del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che non coinvolge l'attività valutativa dell'organo decidente, ma tende, invece, ad eliminare un ostacolo materiale frapposti tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio (v. anche, *inter multas*, Cons. St., sez. V, 11 luglio 2014, n. 3555; id., sez. III, 13 maggio 2015, n. 2394).

(6)

La V Sezione del Consiglio di Stato deferisce alla Corte di giustizia UE la natura delle Federazioni sportive nazionali italiane.

[Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 12 febbraio 2019, n. 1006 – Pres. Severini, Est. Franconiero](#)

Devono essere rimesse alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:

- se sulla base delle caratteristiche della normativa interna relativa all'ordinamento sportivo la Federazione calcistica italiana (e, in generale, qualsiasi Federazione sportiva nazionale) sia qualificabile come organismo di diritto pubblico, in quanto istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; se in particolare ricorra il requisito teleologico dell'organismo nei confronti della Federazione pur in assenza di un formale atto istitutivo di una pubblica amministrazione e malgrado la sua base associativa, in ragione del suo inserimento in un ordinamento di settore (sportivo) organizzato secondo modelli di stampo pubblicistico e del vincolo al rispetto dei principi e delle regole elaborate dal Comitato olimpico nazionale italiano e dagli organismi sportivi internazionali, attraverso il riconoscimento a fini sportivi dell'ente pubblico nazionale; se inoltre tale requisito possa configurarsi nei confronti di una Federazione sportiva quale la Federazione italiana giuoco calcio, dotata di capacità di autofinanziamento, rispetto ad un'attività non a valenza pubblicistica quale quella oggetto di causa, o se invece debba considerarsi prevalente l'esigenza di assicurare in ogni caso l'applicazione delle norme di evidenza pubblica nell'affidamento a terzi di qualsiasi tipologia di contratto di tale ente.
- se sulla base dei rapporti giuridici tra il C.O.N.I. e la F.I.G.C.- Federazione Italiana Giuoco Calcio il primo disponga nei confronti della seconda di un'influenza dominante alla luce dei poteri legali di riconoscimento ai fini sportivi della società, di approvazione dei bilanci annuali e di vigilanza sulla

gestione e il corretto funzionamento degli organi e di commissariamento dell'ente; se per contro tali poteri non siano sufficienti a configurare il requisito dell'influenza pubblica dominante propria dell'organismo di diritto pubblico, in ragione della qualificata partecipazione dei presidenti e dei rappresentanti delle Federazioni sportive negli organi fondamentali del Comitato olimpico

La Sezione ritiene che vada rimessa all'Adunanza plenaria la questione se il rapporto, nell'ambito dell'art. 95, d.lgs. n. 50 del 2016 tra il comma 3, lett. a (casi di esclusivo utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali, quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4, lett. b (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali quello dei servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato), vada incondizionatamente declinato nei termini di specie a genere, con la conseguenza per cui, ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3, debba ritenersi, comunque, predicabile un obbligo cogente ed inderogabile di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di apposita News, a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

(7)

Il T.a.r. Catanzaro si pronuncia sull'obbligo di sopralluogo in sede di gara pubblica.

[T.a.r. per la Calabria, sezione I, sentenza 7 febbraio 2019, n. 258 – Pres. Salamone, Est. Tallaro](#)

Ha chiarito il T.a.r. che l'art. 120, comma 11-bis, c.p.a. ha codificato un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, in caso di procedura di evidenza pubblica suddivisa in più lotti, l'ammissibilità del ricorso cumulativo proposto avverso gli atti di gara pubblica resta

subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni; il cumulo di azioni è quindi ammissibile solo a condizione che le domande si basino sugli stessi presupposti di fatto e di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o atto.

Ha precisato, ancora, il T.a.r. che l'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1037).

E' stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2016, n. 2800).

Ha, infine, aggiunto il T.a.r. che in materia di appalto pubblico di servizi, le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati, e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica; nondimeno, alla luce del principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, non può ritenersi che debbano essere esclusi quegli offerenti che, nell'individuare gli immobili presso i quali eseguire i sopralluoghi previsti come obbligatori a pena di esclusione dal disciplinare di gara si siano conformati ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante.

Il T.a.r. Veneto rimette alla Corte costituzionale la legge regionale Veneto, sul conguaglio del costo di costruzione preteso dall'Amministrazione.

[T.a.r. per il Veneto, sezione II, ordinanza 5 febbraio 2019, n. 159 – Pres. Pasi, Est. Amorizzo](#)

Il T.a.r., nel rimette la questione alla Corte Costituzionale, chiarisce che è rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, l. reg. Veneto 16 marzo 2015, n. 4, nella parte in cui incide sulla pretesa creditoria dei Comuni ad ottenere il pagamento della quota del costo di costruzione nella misura determinata ai sensi del comma 9, ultimo periodo, dell'art. 16, d.P.R. n. 380 del 2001.

L'art. 16, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 prevede, infatti, che le Regioni determinino i criteri per il calcolo di tale componente del contributo di costruzione e definisce i parametri a cui il Legislatore Regionale deve far riferimento: il contributo per il costo di costruzione deve costituire una quota del suddetto costo compresa tra il cinque ed il venti per cento, variabile in funzione delle caratteristiche, delle tipologie, della destinazione e dell'ubicazione delle costruzioni

Il Legislatore Veneto, ha dato attuazione all'art. 16, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, sostituendo con il comma 1 dell'art. 2, l. reg. 16 marzo 2015, n. 4 la tabella A4 della l. reg. n. 61 del 1985. Al comma 2, ha, poi, previsto che i nuovi criteri si applichino anche "ai procedimenti in corso relativi ai permessi di costruire nei quali il comune non abbia ancora provveduto a determinare la quota del costo di costruzione". Infine, al comma 3, ha stabilito che: "Resta fermo quanto già determinato dal comune, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell'entrata in vigore della presente legge in diretta attuazione del comma 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché la determinazione sia avvenuta all'atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio".

La previgente tabella A4 della l. reg. 27 giugno 1985, n. 61 ("Norme per l'assetto e l'uso del territorio") prevedeva un'aliquota minima del 1,5%. La

disposizione aveva dato attuazione all'art. 6, comma 3, l. reg. n. 10 del 1977 che, nel testo allora vigente (risultante dalle modifiche di cui all'art. 9, comma 6, d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94), senza prevedere un'aliquota minima, stabiliva che il contributo afferente al costo di costruzione fosse determinato in misura percentuale non superiore al 10%.

Successivamente, con l'art. 7, comma 2, l. 24 dicembre 1993, n. 537 (rimasto in vigore fino all'entrata in vigore del Testo Unico dell'edilizia) il Legislatore Statale aveva già modificato il parametro, prevedendo che il contributo fosse determinato in una percentuale compresa tra il cinque ed il venti per cento del costo di costruzione, così riportandolo alla cornice prevista dalla formulazione originaria dell'art. 6, comma 3, l. 28 gennaio 1977, n. 10. Il Legislatore Veneto, tuttavia, non aveva apportato modifiche alla tabella A4 della l. reg. 27 giugno 1985, n. 61, rimasta in vigore nella sua originaria formulazione.

Ha quindi affermato il T.a.r. che l'art. 2, comma 3, l. reg. n. 4 del 2015 appare più chiaro nel suo contenuto dispositivo. Il tenore letterale della disposizione sembra sovvertire gli esiti dell'elaborazione giurisprudenziale circa l'assetto dei rapporti tra norma statale e norma regionale nella materia della determinazione del contributo afferente al costo di costruzione. Infatti, quasi che a prevalere dovesse essere la disposizione di fonte regionale, si afferma che "resta fermo" quanto determinato in diretta applicazione dell'art. 16, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, ma soltanto se tale determinazione sia stata effettuata contestualmente al rilascio del titolo ("Resta fermo quanto già determinato dal comune (...) in diretta attuazione del comma 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché la determinazione sia avvenuta all'atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio"). Quale che sia il presupposto in forza del quale il Legislatore si sia determinato ad esprimersi in tale forma, comunque, al contenuto dispositivo della norma sembra doversi attribuire portata retroattiva.

La disposizione sembra, infatti, chiara nel consentire ai Comuni di chiedere e di riscuotere soltanto gli importi del contributo quantificati in base alla norma statale contestualmente al rilascio del titolo, inibendo la riscossione del conguaglio anche ove la relativa richiesta sia stata effettuata prima

dell'entrata in vigore della l. reg. n. 4 del 2015. Infatti, atteso che la norma si inserisce all'interno del testo normativo di fonte regionale che ha dato attuazione all'art. 16, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, essa non può applicarsi alle determinazioni del contributo successive all'entrata in vigore della norma stessa, per le quali si applicheranno le nuove aliquote. Essa si rivolge, quindi alle "determinazioni" già avvenute (quindi ai titoli già rilasciati) per affermare che quelle effettuate dando diretta attuazione all'art. 16, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, restano ferme – e quindi potranno essere fatte valere e portate ad esecuzione – solo se contestuali al rilascio del titolo. Il contenuto precettivo della disposizione appare integralmente definito in tale parte del comma: esso determina compiutamente sia la sorte delle "determinazioni" effettuate sulla scorta dell'art. 16, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 (che "restano ferme"), sia di quelle effettuate sulla scorta della legislazione regionale (che non potranno essere integrate). Il riferimento alle "successive richieste di conguaglio", appare una semplice specificazione di un concetto già compiutamente espresso con la locuzione che la precede e, pertanto, non sembra potersi valorizzare al fine di affermare che l'impedimento alla riscossione derivante dalla disposizione riguardi soltanto le richieste di conguaglio successive alla sua entrata in vigore. Il tenore precettivo della disposizione – che consente di far valere solo le determinazioni direttamente attuative della norma statale effettuate contestualmente al rilascio del titolo – resterebbe, infatti, intatto anche in assenza di tale specificazione. D'altronde una diversa soluzione interpretativa – che la difesa del Comune ha proposto nei suoi scritti difensivi – appare incompatibile con la natura non autoritativa riconosciuta agli atti di determinazione del contributo ed a quelli con i quali tale determinazione venga modificata. Solo attribuendo ad essi natura provvedimentale, potrebbe distinguersi tra la sorte delle richieste di conguaglio inviate prima e dopo l'entrata in vigore della norma. Poiché, però, è stato ormai chiarito che tali atti hanno natura paritetica e costituiscono atti di esercizio di un diritto di credito, la norma viene ad incidere sui rapporti obbligatori che sono sorti, *ex lege*, per effetto del rilascio del titolo, e quindi appare, nel suo contenuto dispositivo, volta ad impedire le azioni necessarie alla riscossione anche delle richieste di conguaglio precedenti alla sua entrata in vigore. Da tutto quanto sopra, emerge la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma nel presente giudizio.

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di apposita News, a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

(9)

Il T.a.r. Molise si pronuncia sul risarcimento del danno per perdita di "chance" lavorativa.

[T.a.r. per il Molise, sezione I, sentenza 31 gennaio 2019, n. 46 – Pres. Silvestri, Est. Ciliberti](#)

Il T.a.r., preliminarmente, ha disatteso l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, in relazione al principio di pregiudizialità dell'azione giurisdizionale di annullamento, atteso che nel vigente ordinamento, la domanda risarcitoria ha una propria autonomia. Ha poi chiarito che, nel caso di specie, la decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ha accertato l'illegittimità della procedura selettiva impugnata ed ha censurato la condotta tenuta dalla Provincia, in violazione dei principi informatori dell'azione amministrativa pubblica.

Il T.a.r. ha quindi affermato che il pregiudizio patrimoniale patito a causa dalla condotta colpevole della P.A., è senz'altro risarcibile a tenore dell'art. 2043 cod. civ., norma che impone il dovere primario di non cagionare danni ingiusti.

Il T.a.r. ha poi ritenuto che l'imposizione quale requisito della residenza dei concorrenti in un Comune molisano, censurata perché contraria alla legge e ai principi costituzionali, è rilevante ai fini dell'invocata tutela risarcitoria e spiega il nesso di causalità tra la condotta antiggiuridica (colposa o dolosa) e il procurato pregiudizio patito dagli aspiranti che hanno subito l'esclusione dal bando per via della mancanza del requisito di residenza.

Non vi è necessità di ulteriore prova della condotta arrecante il danno ingiusto, ex art. 2043 cod. civ., né sussiste margine per la scusabilità dell'errore della P.A., atteso che non poteva giustificabilmente sfuggire all'Amministrazione (e ai suoi funzionari) il dato palese e inequivocabile

dell'illegittimità radicale della clausola di preclusione territoriale contenuta nel bando.

Ha aggiunto il T.a.r. che appare, altresì, evidente e non necessita di prova il fatto che dal comportamento illegittimo della Provincia sia derivato un danno patrimoniale, qualificabile in termini di pregiudizio per la perdita di chance, da parte dei ricorrenti. E' palese la sussistenza del rapporto causale tra il fatto ostativo (l'esclusione dalla selezione) e il pregiudizio della perdita di una ragionevole probabilità di conseguimento del risultato atteso dai ricorrenti, di collocarsi, previo superamento della prova, in una posizione non solo idonea ma utile nello scorrimento di una delle sei graduatorie di concorso definitivamente approvate.

I giudici molisani hanno poi ricordato che il danno da perdita di *chance* si verifica tutte le volte in cui il venir meno di un'occasione favorevole, cioè la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, è determinato e causato dall'adozione di un atto illegittimo da parte della P.A., determinando un mancato guadagno. La *chance* è un bene giuridico autonomo, integrante il patrimonio del soggetto. Va così risarcita la perdita di essa, ove sussista la lesione di un interesse giuridicamente tutelato, avendo la pretesa di risarcimento a oggetto non un danno futuro e incerto ma un danno attuale, quale è appunto la perdita dell'occasione favorevole. La lesione della *chance*, quindi, comporta un danno valutabile in relazione alla probabilità perduta, piuttosto che al vantaggio sperato.

La risarcibilità della perdita di *chance* trova fonte nella compromissione di un'opportunità - essa stessa bene autonomamente identificabile e tutelabile sul piano giuridico - di conseguire un bene della vita, sicché la determinazione del risarcimento può avvenire secondo una valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., commisurandola ove possibile al grado di probabilità che quel risultato favorevole avrebbe potuto essere conseguito.

Ha aggiunto ancora il T.a.r. che la perdita di *chance* non può essere retribuita come se il danneggiato avesse effettivamente superato la selezione ed effettuato la prestazione lavorativa, poiché la prestazione lavorativa in effetti non c'è mai stata e il diritto a percepire la retribuzione per il periodo di

mancata prestazione lavorativa deve escludersi nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro non si sia mai instaurato.

Il T.a.r. ha, infine, considerato che non può essere, nella fattispecie, riconosciuta la sussistenza di un danno esistenziale, poiché non vi è prova alcuna che dall'evento dannoso (l'esclusione dal concorso) sia derivata una compromissione dell'integrità psico-fisica dei ricorrenti (Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8827) e, non essendo stato provato alcun danno emergente (quale potrebbe essere stata, ad esempio, un'eventuale spesa sostenuta da ciascun ricorrente per acquisire la possibilità di partecipare alla selezione) ha, quindi, verificato la misura del mancato guadagno.

(10)

Il T.a.r. Lazio si pronuncia sui titoli valutabili nel giudizio di idoneità a professore universitario.

[T.a.r. per il Lazio, sezione III bis, sentenza 30 gennaio 2019, n. 1203 – Pres. Savoia, Est. Graziano](#)

Il T.a.r. chiarisce che nel giudizio di idoneità a professore universitario non può essere omessa una adeguata valutazione dell'attività di docenza svolta dal concorrente sulla base di contratti di ateneo per svolgimento di prestazioni di insegnamento sia in corsi ordinari che in scuole di specializzazione post universitarie.

Il T.a.r., inoltre, ha evidenziato che la Commissione, poste le premesse secondo cui le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale, indicano continuità temporale nell'impegno scientifico, hanno discreta collocazione editoriale, ha poi reso un giudizio finale negativo secondo il quale "la produzione scientifica è ritenuta di qualità non elevata sotto il profilo del livello di originalità e del rigore metodologico ovvero che "il lavoro si risolve in un esame essenzialmente compilativo". Tale giudizio, per risultare coerente e intellegibile nonché controllabile a posteriori in sede giurisdizionale, deve indicare le adeguate considerazioni motivate e il percorso

logico, illustrando gli elementi contenutistici della produzione pubblicistica scientifica ed in particolare delle monografie, in forza dei quali le pubblicazioni si caratterizzerebbero per il taglio compilativo e descrittivo e non originale, menzionando i profili dell'indagine scientifica e gli elementi di fatto che inducono alla conclusione in ordine alla natura meramente descrittiva e compilativa.

Consiglio di Stato – Pareri

(11)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Linee guida recanti: "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato".

[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 14 febbraio 2019, n. 445 – Pres. Zucchelli, Est. Neri](#)

Normativa ed altre novità di interesse

(12)

[DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14](#) recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155». (GU Serie Generale n. 38 del 14-02-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 ad eccezione degli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.

(13)

LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione». (GU Serie Generale n. 36 del 12-02-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2019

(14)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135

Testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.». (GU Serie Generale n. 36 del 12-02-2019)